

A

è anello del

N. 39879/05 Reg. Notizie di reato, 18717/OP GIP
N. 8513/98 Reg. Gen. GIP:


N. 1492/2 Reg. Sent.
Data del deposito 13.8.09
Data di inoppugnabilità/irrevocabilità
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Campione penale
Redatta scheda il _____

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Sezione 37^
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il giudice, Alfredo Ruocco,
nell'udienza del 16 giugno con l'intervento del P.M.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

elettivamente dom.ta presso lo studio del difensore di fiducia
difesa di fiducia da avv. Fulvio Sarzana di Sant Ippolito, con studio in Roma via
Cesare Beccarla n.16



imputati

in ordine al reato specificato nel foglio allegato

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare ritiene questo giudice che in base agli atti contenuti nel fascicolo del P.M. non emergono elementi per il rinvio a giudizio di [redacted] [redacted] ordine al reati a loro ascritto [redacted] per insussistenza del fatto.

L'accusa di fonda, sostanzialmente, sulla informativa di reato del 5/9/2005 (e relativi allegati) proveniente dal Compartimento Friuli V.G. della Polizia Postale dalla quale si evince che nel corso di un'attività di monitoraggio della rete Internet si rilevava che sul sito www.ragazzeinvendita.com erano visibili le foto di alcune donne che compivano una serie di azioni a carattere pornografico le quali offrivano tali prestazioni interagendo via web-chat previo pagamento di somme di danaro da parte degli interessate necessarie per l'accesso che era possibile esclusivamente "chiamando una numerazione a valore aggiunto 899 ovvero iscrivendosi al sito in menzione" mediante utilizzo di carte di credito; conseguentemente, considerata l'oggettiva configurazione di attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (tenendo conto che le ragazze percepivano solo una parte del profitto economico come era specificato nel sito medesimo: cfr. allegato 2 dell'informativa cit.) venivano esperite le indagini dirette a identificare, anzitutto, la società assegnataria delle numerazioni [redacted] delle altre riportate sul sito web (attraverso le quali era possibile contattare direttamente le ragazze) ovvero i successivi acquirenti di tali numerazioni.

Dalla documentazione acquisita (ed allegata alla informativa) emergeva che l'assegnataria delle predette numerazioni [redacted] - contattabile tramite i numeri tel e [redacted] aveva stipulato un contratto per l'utilizzo delle citate numerazioni 899 con la ditta [redacted] sedente in Inghilterra e avente domicilio in Roma riconducibile, secondo gli inquirenti, [redacted] veniva altresì accertato che quest'ultima era titolare del sito www.tuoweb.org che veniva utilizzato per reindirizzare l'eventuale visitatore sul sito www.girlsinchat.com, che appariva come pagina pubblicitaria del menzionato sito "ragazzeinvendita.com" e dai contatti forniti dalla predetta [redacted] sul proprio sito ufficiale emergeva il collegamento di tale società con le utenze telefoniche intestate ai predetti indagati.

Veniva infine accertato che il menzionato sito inglese della [redacted] aveva un corrispondente sito italiano all'indirizzo [redacted] sul quale alla voce "chi siamo" era possibile risalire ad un'utenza telefonica intestata a tale [redacted] ad un indirizzo e-mail [redacted] intestato al [redacted] (attuale imputato).

Sentito in interrogatorio quest'ultimo sosteneva (v. anche memoria difensiva in atti) di non avere mai avuto alcun rapporto con la predetta [redacted] di esclusiva proprietà e gestione, a suo dire, del coimputato [redacted] (www.ragazzeinvendita.com) e che aveva consentito l'inserimento dei suoi dati sul sito del [redacted] essendo questi stato un suo cliente ed avendo l'esigenza di svolgere la manutenzione degli spazi web che gli erano stati concessi.

L'imputata ha, dal suo canto sostenuto, tramite memoria difensiva, di non avere mai svolto alcuna attività operativa all'interno della società B [redacted]

rappresentante legale) e che la società "Tuoweb" menzionata nella informativa di reato [redacted] aveva fornito una serie di servizi internet (registrazione di nomi di dominio e di servizi pubblicitari in rete) e, in particolare, per quanto riguarda l'indagine riferita dalla P.G., si era limitata a posizionare un banner (cioè una informazione pubblicitaria) sul menzionato sito.

Orbene, con riferimento a tale ultima posizione (q [redacted]) se, da un canto, è provato alla luce della citata informativa di reato che l'attività illecita di cui trattasi era riconducibile alla "[redacted]", società inglese titolare del sito w [redacted], sono emersi, d'altro canto, elementi specifici e convergenti per ritenere rispondente al vero quanto sostenuto dalla [redacted] e, cioè, che di tale società era amministratore ed esclusivo gestore esclusivamente [redacted] desumibili dalla documentazione allegata alla ridetta informativa di reato (cfr.: verbale di acquisizione del 8/8/05, contratti, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, incontestate, etc) oltre che, indirettamente, dalle dichiarazioni (riscontrate) del coimputato [redacted] il quale ha riferito di avere avuto sempre ed esclusivamente rapporti con [redacted] in tale qualità; risulta poi irrilevante (ai fini del concorso nel reato in contestazione) il riferimento nella informativa di P.G. all'inserzione pubblicitaria della ditta "Tuoweb" riconducibile alla [redacted] ovvero al sito www.girlsinchat.com, non rientrando le relative condotte nello specifico fatto-reato oggetto dell'imputazione.

Le risultanze processuali e considerazioni esposte impongono pertanto la declaratoria di improcedibilità nei confronti di [redacted] in ordine al reato ascritte per insussistenza del fatto.

Ad analoghe conclusioni devesi pervenire nei confronti del coimputato N [redacted] non essendo emersi specifici elementi di collegamento tra la ditta, "[redacted]", il sito "ragazze in vendita.com" e la ditta [redacted] tali da ritenere la sussistenza di un concorso di quest'ultimo nell'attività svolta dal [redacted] non risultando, in particolare, la sussistenza di un profitto economico del primo legato all'utilizzo del sito e delle ragazze "offerte" ed essendo la sua attività limitata a quella di assistenza e manutenzione degli spazi web concessi ai clienti ([redacted] in [redacted]); consegue la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti di N [redacted] per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 424 e segg c.p.p.

DICHIARA

Non luogo a procedere nei confronti di [redacted] in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Roma, 16 giugno 2009

IL GIUDICE
- dr. Alfredo Ruocco -

Decorata in Cancelleria
13.8.09

Il Cancelliere

Il Giudice
Dott. David Giocoppo